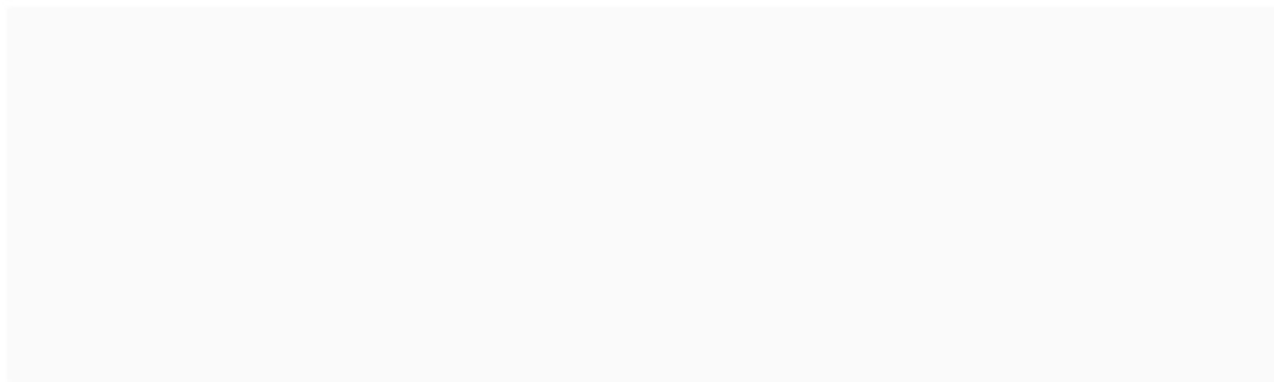




REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri:

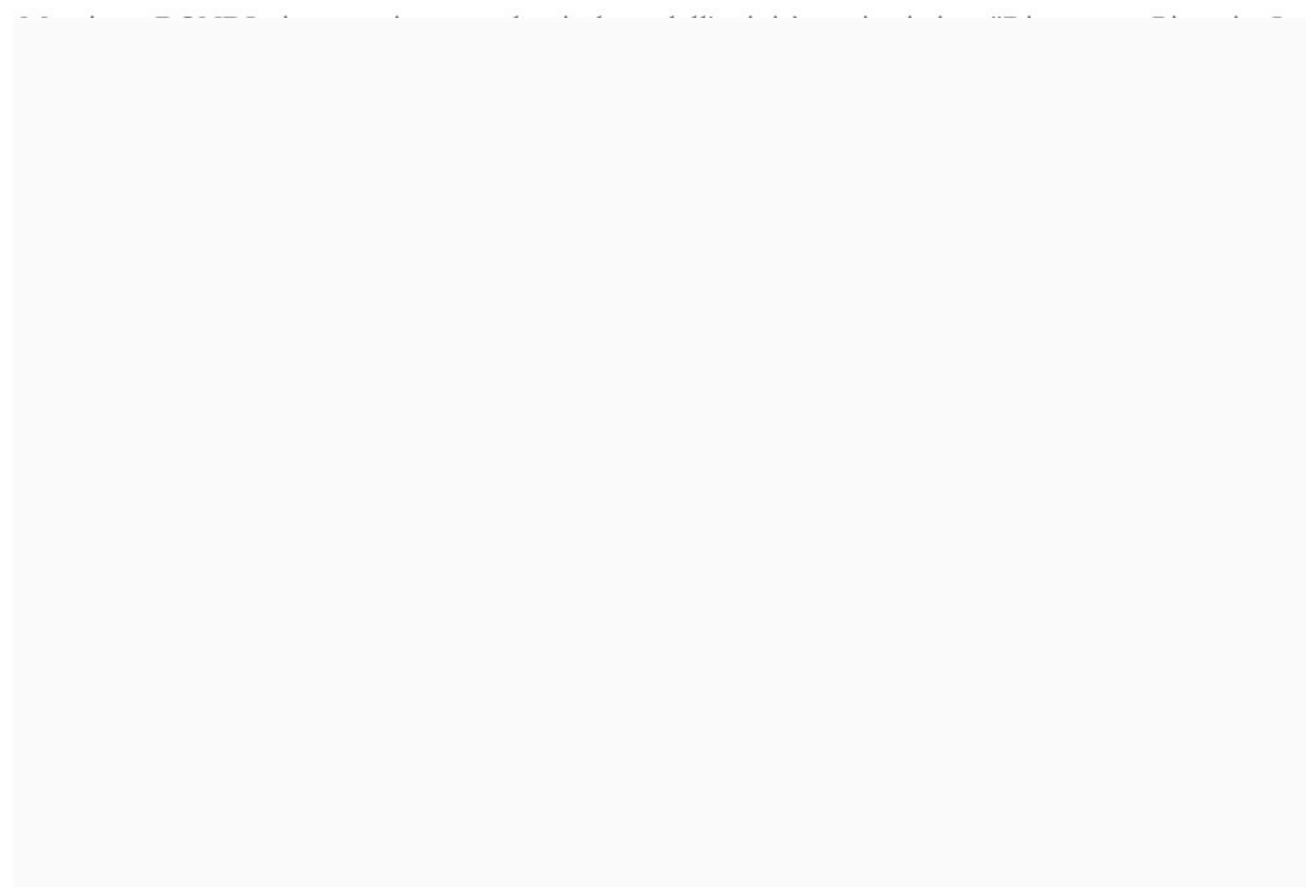


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in sede di legittimità iscritta al n. 169 del Registro Generale dell'anno 2019, proposta

da



per l'annullamento

- della nota prot. n. 719 del 10 febbraio 2017, del Comune di Piobbico, concernente il diniego di accertamento di conformità in sanatoria e di compatibilità paesaggistica in sanatoria, presentata il 27 maggio 2016;
 - del parere negativo della Commissione del paesaggio, istituita presso il Comune di Piobbico, espresso nella seduta n. 5 del 13 luglio 2016;
 - del verbale di accertamento di irregolarità edilizie del 15 dicembre 2015;
 - della comunicazione del 16 dicembre 2015, di avvio del procedimento di demolizione e di rimessione in pristino;
 - dell'ordinanza n. 1 del 10 febbraio 2017 del Comune di Piobbico, avente per oggetto «*Demolizione di opere abusive e riduzione in pristino dello stato dei luoghi (art. 31 DPR 380/01)*»;
 - dell'ordinanza del Comune di Piobbico n. 2 del 22 febbraio 2017, avente per oggetto «*Diniego di accertamento di conformità (art. 36 DPR n. 380/2001, 181 D.lgs n. 42/04) Ingunzione di demolizione opere abusiva e riduzione in pristino dello stato dei luoghi (art. 31 DPR 06.06.2001 n. 380 e s.m.i.). Riadozione*».
 - della nota prot. n. 8706 del 22 maggio 2017 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
- Visti il ricorso e i relativi allegati;
- Visto gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piobbico e di Cava di Gorgo a Cerbara S.r.l. (attualmente Società Inerti Infrastrutture Italia s.r.l.);
- Visti tutti gli atti della causa;
- Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024, il Cons. Giorgio Manca e uditi per le parti gli avvocati come dal verbale di udienza;
- Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con ricorso in riassunzione, il signor Massimo BONDI chiede l'annullamento dei provvedimenti meglio descritti in epigrafe, con i quali il Comune di Piobbico gli ha contestato di avere eseguito, senza titolo (edilizio e paesaggistico), tredici manufatti posti a servizio di un'attività agrituristica in località *Caprareccia*.
- 1.1. - I provvedimenti sono stati originariamente impugnati dal signor Bondi con ricorso innanzi al T.a.r. per le Marche, integrato da due atti di motivi aggiunti. Il T.a.r. - con sentenza n. 522/218 - in parte ha declinato la giurisdizione in favore del Tribunale superiore delle acque pubbliche e nel resto



ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti.

Segnatamente, il Tribunale amministrativo ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione agli abusi indicati nelle ordinanze di demolizione con i nn. 3-4-5-6-7-8-9-11-12-13, indicando quale giudice munito di giurisdizione il Tribunale superiore delle acque pubbliche, posto che i relativi manufatti ricadono in tutto o in larga parte nella fascia di rispetto dei 10 metri dall'alveo demaniale di cui all'art. 96, lett. f), del regio decreto n. 523 del 1904.

1.2. - All'esito del contenzioso sopra richiamato, il ricorrente ha quindi riassunto il ricorso presso questo Tribunale superiore.

Va segnalato, altresì, che – nelle more del giudizio riassunto innanzi al Tsap – l'appello proposto dal signor Bondi avverso la sentenza T.a.r. Marche n. 522/2018 - è stato respinto dal Consiglio di Stato (sezione sesta, 21 aprile 2022, n. 3026), con la conseguente conferma della sentenza di primo grado e, per quanto qui rileva, il passaggio in giudicato della statuizione in punto di giurisdizione.

2. - L'oggetto del giudizio è incentrato sulla domanda di annullamento dei provvedimenti nella parte in cui si riferiscono ai seguenti manufatti:

- abuso n. 3: magazzino interrato realizzato in muratura con copertura in latero-cemento; dimensioni di mq 66,95 e mc. 184;
- abuso n. 4: tettoia, adiacente all'abuso n. 3 e collegata all'abuso n. 1, realizzata in legno; dimensioni di mq. 46,59 e mc. 124;
- abuso n. 5: locale interrato, destinato wc e spogliatoio, realizzato in cemento armato con solaio in latero-cemento; dimensioni di mq. 18,20 e mc. 49; rampa di accesso allo stesso parzialmente fuori terra per mq. 2,40, coperta da struttura in legno; dimensioni di mq. 4,95 e mc. 5 circa;
- abuso n. 6: mini piscina coperta e sauna; dimensioni di mq. 50,00 e mc. 130;
- abuso n. 7: locali destinati a spogliatoio, wc e deposito, realizzati in muratura e legno; dimensioni di mq. 76,64 e mc. 230;
- abuso n. 8; locale destinato a "reception" realizzato in muratura e legno; dimensioni di mq 56,28 e mc. 186;
- abuso n. 9: area ricreativa realizzata con pavimentazione esterna in cemento, dotata di wc, palco musica e copertura mista in legno, acciaio e telo in PVC; dimensioni di mq. 19,44 e mc. 52,80;
- abuso n. 11: tettoia in legno vicina all'abuso n. 6; dimensioni di mq 18,94 e mc. 49,24;
- abuso n. 12: magazzino realizzato in legno sopra la copertura piana dell'edificio a servizio dell'agriturismo; dimensioni di mq. 30,00 e mc. 75,75;
- abuso n. 13: magazzino realizzato in legno sopra la copertura piana dell'edificio a servizio dell'agriturismo; dimensioni di mq. 7,30 e mc. 16,93.

I manufatti ricadrebbero in area classificata dal piano regolatore generale in zona «H3 – Zona



sottoposta a vincolo - Ambiti di tutela delle categorie del paesaggio», soggetta anche al vincolo di cui all'art. 96, lett. f), del regio decreto n. 523 del 1904 e a vincoli paesaggistici, a tutela del fiume Candigliano e del massiccio del Monte Nerone.

3. - Con le ordinanze impugnate (n. 1 del 10 febbraio 2017 e n. 2 del 22 febbraio 2017), il Comune:

- ha accertato l'abusività delle opere, e ne ha disposto la demolizione, per essere state realizzate senza permesso di costruire;

- ha respinto l'istanza di accertamento di conformità di cui all'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico edilizia);

- ha respinto l'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria, ai sensi degli articoli 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali), posto che i manufatti o le opere hanno comportato l'incremento di superfici utili e di volumi, nonché con riguardo alla violazione del divieto di cui all'art. 96, lett. f), del regio decreto n. 523 del 1904, che impone di non realizzare opere o manufatti entro i dieci metri dall'alveo demaniale del fiume.

4. - Sul presupposto che la fascia di rispetto dagli argini dei corsi d'acqua, prevista dall'art. 96, lett. f), del regio decreto n. 523 del 1904, costituisce un vincolo di inedificabilità che preclude la presenza di qualunque fabbrica entro la distanza di 10 metri dal piede degli argini, con ordinanza n. 285 del 20 marzo 2023, questo Tribunale ha ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre una verifica, anche al fine di precisare, in termini generali, la corretta metodologia di calcolo della fascia di rispetto per cui è causa (trattandosi di profili tecnici che ricorrono con frequenza nel contenzioso pendente dinnanzi a questo Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), dando incarico al Preside della Facoltà di Ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche o suo delegato, al quale ha sottoposto i seguenti quesiti:

«Il verificatore, in contraddittorio con le parti, calcoli le effettive distanze dal Fiume Candigliano dei manufatti in contestazione (segnatamente, quelli nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13), al fine del rispetto del vincolo ex articolo 96, lettera f), del regio decreto n. 523 del 25 luglio 1904. Nelle operazioni di calcolo della distanza di rispetto ai fini delle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f), del regio decreto n. 523 del 1904, il verificatore, accertato lo stato dei luoghi, si attenga ai seguenti criteri: individui l'alveo demaniale del corso d'acqua in esame come quella parte di alveo interessato dal passaggio della piena ordinaria, da riferirsi al livello idrico misurato e superato con frequenza pari al 75% in un lungo periodo di osservazione, oppure avente tempo di ritorno pari a 4 anni, in modo tale da tracciare la corrispondente fascia di rispetto».

4.1. - Il verificatore ha depositato la relazione finale in data 31 gennaio 2024, giungendo alle seguenti conclusioni (cfr. p. 73 della relazione finale):

«Sulla base dei calcoli e delle verifiche effettuate si può dedurre che: – i manufatti 1, 2, 4 e 10 sono



ad una distanza maggiore di dieci metri rispetto al limite dell'alveo demaniale; – i manufatti 3, 6, 7, 8, 11, la parte in elevazione del 5 e la parte in legno del 9 non rispettano il vincolo ex. Art. 96, lettera f) perché si trovano ad una distanza minore di dieci metri dall'alveo demaniale rispetto ad entrambe le metodologie usate per il calcolo della distanza; – il manufatto 9 per la parte di copertura a padiglione non rispetta il vincolo ex. Art. 96, lettera f) perché si trova ad una distanza minore di dieci metri dall'alveo demaniale calcolata orizzontalmente; – per la parte interrata del manufatto 5 non è possibile stabilire con esattezza il rispetto della distanza perché l'ingombro del manufatto non è rilevabile attraverso il rilievo aerofotogrammetrico-Lidar, ma sulla base della posizione osservata in sede di sopralluogo rispetto alla parte fuori terra è ragionevole supporre il non rispetto del vincolo. A conclusione, si vuole sottolineare che la definizione di piena ordinaria utilizzata per la verifica, quale quella che ha una frequenza pari al 75% in un lungo periodo di osservazione oppure avente un tempo di ritorno di 4 anni, sembra non allineata con la Normativa vigente in termini di valutazione della pericolosità idraulica. Se infatti si può ritenere che lo scopo del R.D. fosse quello di garantire al corso d'acqua una fascia di libero deflusso e contemporaneamente poter accedere liberamente ad esso per attività di manutenzione o di protezione, allora sembra opportuno richiamare i contenuti dell'art. 6 del D.Lgs. 49/2010 il quale definisce i criteri con cui tracciare le mappe della pericolosità da alluvione e le mappe del rischio di alluvioni. Secondo il comma 2 di tale articolo "Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione, da predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari: a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi; b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità); c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità). Ciò significa che la minima perimetrazione del territorio rispetto al pericolo di alluvione deve essere fatta considerando degli eventi di elevata probabilità, concetto assimilabile ad un tempo di ritorno compreso tra 20 e 50 anni, definendo quindi quale sarà la fascia di territorio che sarà interessata da un'alluvione frequente o che avrà un'elevata probabilità di allagamento. Questo criterio appare allo scrivente superare il concetto di piena ordinaria utilizzato per la verifica del rispetto del vincolo ex. art 96, lettera f) in caso di corsi d'acqua non arginati».

4.2. - Il ricorrente, con memoria depositata in vista dell'udienza del 28 febbraio 2024, ha contestato sia le conclusioni del verificatore che gli stessi criteri previsti dall'ordinanza istruttoria per l'individuazione dell'alveo demaniale, in particolare sostenendo che il criterio del «tempo di ritorno», posto come alternativo al principio della piena ordinaria, «si risolve in una violazione di un principio generale dell'ordinamento, consolidato da 93 anni di applicazione continua, in quanto il principio della piena ordinaria è quello stabilito da una consolidata giurisprudenza della SC, di codesto Tsap



e dei Trap». I due criteri, pertanto, non potrebbero essere considerati né complementari né equivalenti, come invece avrebbe ritenuto il verificatore, posto che *«il criterio dei tempi di ritorno di 4 anni significa che il dato medio ha come riferimento soltanto 25 episodi di picco nel periodo; invece il criterio della piena ordinaria pari alla media dei $\frac{3}{4}$ degli eventi di piena nel periodo significa che la media ha come riferimento tutti gli episodi rilevati in 75 anni, con lo scarto degli estremi e quindi con l'esclusione dei dati relativi agli altri 25 casi [...]»*.

5. - Su tali conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28 febbraio 2024

5.1. - All'esito della camera di consiglio, ritenuto che gli esiti attestati dal verificatore nella relazione finale sono stati certamente condizionati dalla formulazione dei quesiti contenuta nella richiamata ordinanza istruttoria del 20 marzo 2023 (nella parte in cui – al fine di individuare la fascia demaniale o l'alveo demaniale – l'ordinanza ha indicato, da un lato, il criterio del livello idrico raggiunto o superato nel 75% delle misurazioni disponibili in un lungo periodo di osservazione; e, dall'altro lato, quello interessato dalla portata in alveo *«avente un tempo di ritorno pari a 4 anni»*), con ordinanza collegiale del 7 maggio 2024 il Tribunale, *re melius perpensa*, alla luce della costante giurisprudenza della Cassazione formatasi sulla questione (in termini Cass., SS.UU. civili, 18 luglio 2019, ord. n. 19366; id., 13 giugno 2017, n. 14645), e in accoglimento dei rilievi di parte ricorrente, ha adottato il criterio più consolidato per il calcolo della fascia di rispetto di cui all'art. 96, lettera f), del regio decreto n. 523 del 1904 e – di riflesso - per determinare i limiti dell'alveo appartenenti al demanio è quello di riferirsi alla linea di piena ordinaria, corrispondente al livello idrico misurato e superato in almeno il 75% dei casi nel corso di un lungo periodo di osservazione; o, in assenza di tali misurazioni del livello idrico, tramite l'uso di idonei modelli di carattere idrologico e idraulico avendo cura di stimare, specificandone l'incertezza, il livello idrico relativo alla portata di piena che, in analogia al criterio basato sulle osservazioni del livello idrico, abbia la medesima frequenza di accadimento e quindi un tempo di ritorno pari a 1,333 anni.

5.3. - Il verificatore ha riesaminato le conclusioni di cui alla relazione finale depositata il 31 gennaio 2024, e ha depositato una nuova relazione in vista dell'udienza del 25 settembre 2024 (cui la causa era stata rinviata).

6. – Nella resistenza del Comune di Piobbico e della Cava di Gorgo a Cerbara S.r.l. (attualmente Società Inerti Infrastrutture Italia s.r.l.), che hanno depositato anche memorie conclusionali, all'udienza del 25 settembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. – Preliminarmente va precisato che, stante l'infondatezza nel merito del ricorso in riassunzione, si può prescindere dalle diverse eccezioni in rito delle parti resistenti.

8. – Nel merito, con un primo gruppo di censure il ricorrente contesta il diniego dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004, sotto i seguenti



profili:

- illegittimità del diniego in quanto adottato dal Comune senza attendere il parere della Soprintendenza ai sensi dell'art. 167, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004;
- illegittimità per l'erronea applicazione dell'art. 167, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 42/2004, nella versione vigente al momento dell'adozione dell'ordinanza e non quella vigente al tempo della commissione dell'abuso, violandosi in tal modo il principio di irretroattività della legge;
- in relazione al manufatto n. 4, difetto di motivazione specifica riferita ai profili di compatibilità paesaggistica (anche con riferimento alla mancanza delle caratteristiche di "logge tipiche rurali") e conseguente violazione dell'art. 167, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004; quanto al medesimo manufatto, vengono riproposte anche le censure avverso il parere negativo reso dalla Soprintendenza beni architettonici e paesaggistici delle Marche in data 22 maggio 2017, in ordine all'accertamento di compatibilità paesaggistica;
- sempre con riferimento all'abuso n. 4, trattandosi di una tettoia pertinenziale all'agriturismo, aperta su tre lati, non costituirebbe un incremento di volume o di superficie utile; inoltre, denuncia la genericità dell'asserita non conformità alle normative urbanistiche ed edilizie;
- anche riguardo agli abusi n. 3 e 5 (interrati o comunque di copertura), oltre al difetto di motivazione e alla genericità, deduce l'assenza di nuova volumetria.

9. - I motivi sono infondati alla luce delle seguenti considerazioni:

- con riferimento alla questione dell'applicabilità della disciplina introdotta dall'art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 157 del 2006 (decreto correttivo del codice dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 42 del 2004), di modifica dell'art. 167 del medesimo codice, a interventi edilizi commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, la giurisprudenza del Consiglio di Stato si è assestata sulla soluzione affermativa, escludendo che ciò possa configurare una violazione del divieto di retroattività operante in materia sanzionatoria (in termini si rinvia a sez. VI, 6 settembre 2018, n. 5245, secondo cui la menzionata questione di diritto intertemporale va risolta alla luce della natura della misura demolitoria in esame: trattandosi di misura ripristinatoria tradizionalmente ricondotta nel novero dei rimedi di amministrazione attiva, di ripristino del bene-interesse giuridico tutelato, ad essa non si applica il regime proprio delle sanzioni amministrative in senso stretto e non vengono quindi in rilievo i principi desumibili dalla legge n. 689 del 1981 in ordine alla irretroattività degli aggravamenti dei trattamenti sanzionatori della sanzione, bensì il principio *tempus regit actum*, proprio dell'amministrazione attiva);
- a conclusioni diverse non è dato giungere neppure invocando un'interpretazione della normativa nazionale conforme ai principi affermati dalla Corte EDU in relazione all'art. 7 della Convenzione, sul presupposto che la misura sia equiparabile a una sanzione penale (in adesione ai cosiddetti criteri



Engel: qualificazione dell'illecito operata dal diritto nazionale; la natura della sanzione; la gravità del sacrificio imposto, fissati da Corte EDU 8 giugno 1976), dovendosi escludere che l'ordine di demolizione in esame abbia natura penale nel diritto interno, o che la misura della demolizione abbia una funzione deterrente o punitiva; né ricorre l'elemento della gravità del sacrificio imposto, considerato che la demolizione ha per oggetto solo alcune opere e manufatti realizzati in aggiunta all'intero compendio;

- secondo il consolidato indirizzo del Consiglio di Stato (cfr. sez. VI, 22 ottobre 2021, n. 7117; Id., 10 giugno 2021, n. 4468), il limite all'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica individuato dall'art. 167, quarto comma, del d.lgs. 42 del 2004, ossia l'insussistenza di un incremento dei volumi esistenti o aumento delle superfici utili, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione comportante creazione di volume, senza che sia possibile distinguere tra volume tecnico ed altro tipo di volume, sia esso interrato o no; come emerge dalla sia pur sintetica descrizione dei singoli abusi contestati, in essi ricorre sempre una modifica in aumento dei volumi o delle superfici utilizzabili, anche se interrate, che non consente il rilascio postumo dell'autorizzazione paesaggistica;

- ne deriva quale ulteriore conseguenza che non è applicabile alle fattispecie in esame la procedura di cui al quinto comma dell'art. 167 del d.lgs. n. 42 del 2004, la quale presuppone che ricorra uno degli *«interventi di cui al comma 4»*; irrilevante, pertanto, la mancata acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza prevista dalla medesima disposizione.

10. - Stabilita la non rimediabilità (con la sanatoria di cui all'art. 167, quarto comma cit.) del mancato ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, sono irrilevanti anche i motivi dedotti avverso la ritenuta difformità delle opere dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente nel Comune di Piobbico al momento della realizzazione e al momento della presentazione dell'istanza di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 DPR n. 380 del 2001. L'autorizzazione paesaggistica (eventualmente rilasciata in sanatoria) costituisce, infatti, atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio (art. 146, quarto comma del d.lgs. n. 42 del 2004; in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1935); per cui, una volta acclarata la legittimità del rigetto dell'istanza ai sensi del più volte citato art. 167, è preclusa anche la possibilità di ottenere la sanatoria sul piano edilizio delle opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica.

11. - Non sussiste, pertanto, nemmeno il dedotto difetto di motivazione specifica in ordine alle ragioni che impediscono il rilascio, in sanatoria, dell'autorizzazione paesaggistica postuma, essendo sufficienti a tal fine le ragioni ostative alla compatibilità paesaggistica derivanti dalla constatazione di aver realizzato manufatti comunque idonei ad esprimere una superficie utile e a generare nuovi volumi.



12. - Con un secondo gruppo di censure il ricorrente ripropone i motivi di illegittimità delle ordinanze di demolizione n. 1 del 10 febbraio 2017 e n. 2 del 22 febbraio 2017, che, tuttavia, in parte ripetono quanto già esaminato (sull'omessa conclusione del procedimento di sanatoria previa espressione del parere della Soprintendenza; sull'ammissibilità della sanatoria paesaggistica e gli altri vizi già vagliati sopra); e nel resto sono comunque irrilevanti, come già osservato, posto che l'accertata impossibilità (giuridica) di ottenere l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria non consentirebbe nemmeno di coltivare l'istanza di sanatoria sotto i profili urbanistico ed edilizio.

13. - Anche sotto il profilo della tutela dell'affidamento la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di repressione degli abusi edilizi esclude che ricorra un affidamento incolpevole idoneo a preservare una situazione di fatto abusiva, indipendentemente dal tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 17 ottobre 2017, n. 9; Id., Sez. VI, 19 marzo 2021, n. 2380).

14. - Infine, con riferimento all'ulteriore motivo di diniego delle domande di sanatoria (paesaggistica ed edilizia) e di giustificazione dell'ordinanza di demolizione, costituito dal rilievo secondo cui tutte le opere sarebbero state realizzate all'interno della fascia dei 10 metri dall'alveo demaniale del fiume *Candigliano*, il ricorrente anzitutto eccepisce la contraddittorietà della motivazione con la descrizione di ciascun manufatto, in cui l'ente riferirebbe il preteso contrasto solo per il manufatto di cui all'abuso n. 3; in secondo luogo, deduce la violazione dell'art. 96, lett. f), del regio decreto n. 523 del 1904, dal momento che sarebbe lo stesso ufficio comunale ad attestare (nella cartina allegata ai provvedimenti impugnati) che i manufatti si collocano al di fuori della fascia dei dieci metri.

14.1. - Come riferito in fatto, sul punto il Tribunale ha disposto una verifica che è giunta alle seguenti conclusioni (cfr. p. 31 della relazione finale depositata in prossimità dell'udienza del 25 settembre 2024):

«- i manufatti 3, 4, 12 e 13 sono ad una distanza maggiore di dieci metri rispetto al limite dell'alveo demaniale;

- i manufatti 6, 7, 8, 9, 11 e la parte in elevazione del 5 non rispettano il vincolo ex art. 96, lettera f) perché si trovano ad una distanza minore di dieci metri dall'alveo demaniale;

- per la parte interrata del manufatto 5 non è possibile stabilire con esattezza il rispetto della distanza perché l'ingombro del manufatto non è rilevabile attraverso il rilievo aerofotogrammetrico-Lidar, ma sulla base della posizione osservata in sede di sopralluogo rispetto alla parte fuori terra è ragionevole supporre il non rispetto del vincolo;

- l'incertezza associata al valore del livello idrico, stimata in un errore medio di circa il 9%, non comporta una modifica dei risultati delle verifiche;

- il livello idrico della piena ordinaria nelle sezioni da 9 a 16 (vedi Figura 1.5) risulta inferiore alla



quota media del terreno di imposta dei manufatti oggetto di verifica».

14.2. – Il motivo, pur se in parte fondato (con riguardo ai manufatti nn. 3, 4, 12 e 13, che ricadono al di fuori della fascia di rispetto, come accertato dal verificatore), non conduce tuttavia all'annullamento dei provvedimenti di demolizione impugnati.

Come risulta dalla motivazione, l'amministrazione comunale ha posto a fondamento dell'ordinanza n. 2 del 22 febbraio 2017 una pluralità di ragioni ciascuna delle quali è di per sé idonea a sorreggere autonomamente l'ordine di demolizione e di ripristino dei luoghi; in specie, oltre che sulla violazione del divieto di cui all'art. 96, lett. f), del regio decreto n. 503 del 1904, la demolizione delle opere abusivamente realizzate trova la sua base giuridica nella violazione della normativa in materia di tutela del paesaggio (come si è già rilevato sopra, al punto 9 ss.), posto che i manufatti di cui ai nn. 3-4-5-6-7-8-9-11-12-13 sono stati realizzati senza l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 (necessaria in quanto dette opere ricadono in area classificata dal piano regolatore generale come zona «H3 – Zona sottoposta a vincolo - Ambiti di tutela delle categorie del paesaggio»), e che non sussistono i presupposti necessari per l'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, quarto comma, del d.lgs. n. 42 del 2004. Con la conseguenza che trova applicazione, indipendentemente dalla violazione del divieto di costruire nella fascia di rispetto di cui all'art. 96, lett. f), del regio decreto n. 523 del 1904, la norma di cui al citato art. 167, primo comma, secondo cui «[i]n caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4».

14.3. – Il che costituisce applicazione del principio logico-giuridico per il quale, se il giudice – come nel caso di specie, quanto ai presupposti dell'accertamento postumo della compatibilità paesaggistica –accerta l'infondatezza delle censure indirizzate verso anche uno solo dei motivi assunti a base del provvedimento impugnato, il ricorso va respinto *«con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame delle altre doglianze»* (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria n. 5 del 2015).

15. - In conclusione, il ricorso va integralmente respinto.

16. - Le spese giudiziali vanno compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia anche sotto il profilo processuale. Per la medesima ragione, la spesa relativa al compenso per il verificatore va posta a carico del ricorrente, del Comune di Piobbico e della Cava di Gorgo a Cerbara S.r.l. (attualmente Società Inerti Infrastrutture Italia s.r.l.), in parti uguali.

P.Q.M.

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, pronunciando sul ricorso in riassunzione, come in epigrafe proposto, lo rigetta.



Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Pone a carico del ricorrente, del Comune di Piobbico e della Cava di Gorgo a Cerbara S.r.l. (attualmente Società Inerti Infrastrutture Italia s.r.l.), in parti uguali, la spesa relativa al compenso per il verificatore.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in data 25 settembre 2024.

Il Relatore

Giorgio Manca

Il Presidente

Antonio Pietro M. Lamorgese

